

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - L. 241/90 art. 10/bis: Domanda della Società Valsusa Industria Alimentare S.p.A., di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Sant'Ambrogio di Torino, ad uso industriale alimentare.

(Pratica n. 023314 - Cod. Utenza TO13833) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 783-13806 del 6.12.2019;

Codice Univoco opera di presa: TO-P-05454.

"Il Dirigente (... omissis ...)";

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i., alla Società Valsusa Industria Alimentare S.p.A., con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Turati n. 29 – C.F. e P. Iva 00526190012, il rinnovo, in forma precaria, della concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda profonda, originariamente rilasciata con la D.D. n. 161-9087 del 14.3.2012 per uso industriale alimentare (uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di l/s massimi complessivi 3,33 e medi 0,17, derivati da n. 1 pozzo in Comune di Sant'Ambrogio di Torino, identificato in premessa (nr. pr. **023314** - Cod. Utenza **TO13833**);

2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)